



COMUNE DI RIMINI

Prot. n.169535

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE MOBILITA' E AMBIENTE

Premesso

- che il Decreto Legislativo n.351 del 4 agosto 1999 ha dato attuazione alla Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- che il Decreto Ministeriale n.60 del 02/04/2002 ha recepito "la Direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle ed il piombo, nonché la Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";
- che con il Decreto Ministeriale n.261 del 01/10/2002 è stato approvato il Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n.351;
- che il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche di questa amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;

Preso atto di alcune normative vigenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, e, in particolare:

- che l'articolo 157 del Dlgs. n.285/30.4.1992 (Nuovo codice della strada) e l'articolo 353 del D.P.R. n.495/16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada) dispongono che i veicoli in sosta devono avere il motore spento;
- che a far data dal 1° ottobre 2006 nel centro abitato del Comune di Rimini è interdetta la circolazione dinamica degli autoveicoli le cui emissioni di gas di scarico superino i limiti fissati dal Decreto del Ministero dei Trasporti 5 febbraio 1996 così come modificato dal D.M. 7 agosto 2000. Il Comune di Rimini, infatti, ha aderito all'operazione "Bollino Blu" le cui modalità tecniche e gestionali sono disciplinate dal "Protocollo di Intesa per il Bollino Blu" (ratificato con deliberazione G.C.n.124 del 4 aprile 2006) e dalla successiva Ordinanza Sindacale prot.n.138199 del 18 agosto 2006;

Considerato

- che la Provincia di Rimini ha approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 77 del 05.04.2005 la zonizzazione del territorio provinciale sulla base della qualità dell'aria ai sensi del D. LGS n. 351/99 che classifica il Comune di Rimini fra le aree di maggior rischio di insorgenza di episodi acuti per i quali la normativa prevede la predisposizione di piani di azione a breve termine;
- che in attuazione degli Accordi di Programma regionali sottoscritti ed in conformità alle disposizioni della normativa regionale di riferimento (L.R.3/99 art.122, L.R. 20/2000 e s.m.) la Provincia di Rimini con Delibera di Consiglio Provinciale n.98 del 18.12.2007 ha approvato il Piano di gestione della Qualità dell'aria della Provincia di Rimini;
- che in data 15 ottobre 2009 il Comune di Rimini ha sottoscritto unitamente alla Regione Emilia Romagna, alle Province, ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ai Comuni di area vasta "l'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria 2009/2010 per la gestione dell'emergenza da PM10 e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al DM 2.4.2002 n.60" (Ottavo Accordo di Programma sulla qualità dell'aria);

Constatato che per l'anno in corso 2009 nel Comune di Rimini alla data odierna sono già stati rilevati valori della media giornaliera di PM10 superiori a 50 microgrammi/mc (valore limite per la protezione della salute fissato dall'Unione Europea e dal D.M. n.60/2002) per un numero di giornate pari a 28;

Preso atto di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.354 del 20 ottobre 2009 (immediatamente esecutiva) al fine di dare attuazione al sopra-menzionato Accordo di programma sulla qualità dell'aria 2009/2010 ed in particolare le misure di limitazione della circolazione dinamica per il periodo 2009/2010 contenute negli ALLEGATI A-B, parti integranti della medesima deliberazione;

Visto l'art. 7 del Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modifiche) con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visti i poteri conferiti dall'art. 107 del TUEL e dall'art. 23 del vigente Statuto Comunale ai Dirigenti per l'esecuzione degli indirizzi degli Organi Politici; nonché l'Atto di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente prot. n.163547 del 29 settembre 2006;

Per quanto sopra esposto

ORDINA

1 - La circolazione stradale dinamica privata nel territorio del Comune di Rimini nel periodo dal 3 novembre 2009 al 31 marzo 2010 è assoggettata alle limitazioni definite dai punti 2 e seguenti del dispositivo del presente provvedimento;

2 - L'Area Urbana del Comune di Rimini in cui si applicano le limitazioni è la seguente:

Zona urbana a mare della Strada Statale 16

Sono escluse/i:

◆ la Strada Statale 16

◆ i seguenti tratti della viabilità urbana:

- Viale Principe di Piemonte dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto;

- Via Cavalieri di Vittorio Veneto fino alla SS.16;

- Via San Salvador dal confine con Bellaria-Igea Marina fino all'incrocio con Via Tolemaide;

- Via Tolemaide fino alla SS.16;

◆ l'accesso e l'uscita dal parcheggio del Piazzale Caduti di Cefalonia fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Marecchiese - Via Caduti di Marzabotto) (collegamento con il servizio pubblico di bike sharing);

◆ l'accesso e l'uscita dal parcheggio di via Euterpe (Centro AUSA) fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via della Fiera - Via Euterpe) (collegamento con il servizio pubblico di bike sharing);

◆ l'accesso e l'uscita dal parcheggio del Piazzale Chiabrera fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Flaminia - Viale Settembrini - rotatoria Ospedale - Via Firenze - Piazzale Chiabrera);

◆ l'accesso e l'uscita dal parcheggio presso il parco Don Tonino Bello fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Beltramini - Via Baroni);

◆ l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Via XXIII Settembre (Centro i Portici - Zona Celle) fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Popilia e/o Via Emilia - Via XXIII Settembre) (collegamento con il servizio pubblico di bike sharing);

◆ l'accesso e l'uscita dal parcheggio di Via G.Fantoni fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 - Via Flaminia Conca - Via G.Fantoni);

3 - Dal 3 novembre al 4 dicembre 2009 - Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30

Divieto della circolazione stradale dinamica privata dei seguenti mezzi:

- dei veicoli ad accensione comandata (benzina) Euro 0, anche se provvisti di bollino blu;
- dei veicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 0 ed Euro 1, anche se provvisti di bollino blu;
- dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1, anche se provvisti di bollino blu;

4 - Dal 11 gennaio 2010 al 31 marzo 2010 - Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 18,30

Divieto della circolazione stradale dinamica privata dei seguenti mezzi:

- dei veicoli ad accensione comandata (benzina) Euro 0, anche se provvisti di bollino blu;
- dei veicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 0 ed Euro 1, anche se provvisti di bollino blu;
- dei veicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 2 qualora sprovvisti di filtro antiparticolato (FAP);
- dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi non conformi alla normativa Euro 1, anche se provvisti di bollino blu;

5 - Dal 11 gennaio 2010 al 31 marzo 2010 - Nella giornata del GIOVEDÌ dalle ore 08,30 alle ore 18,30

In aggiunta ai divieti di cui al punto 4, nel periodo 11 Gennaio / 31 Marzo 2010 nella giornata del Giovedì è disposto il blocco della circolazione dinamica privata;

6 - Tipologie di autoveicoli e di veicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti 3-4-5:

- autoveicoli elettrici e ibridi;
- autoveicoli benzina e diesel conformi alle Direttive Euro 4 ed Euro 5;
- autoveicoli alimentati a Gas metano e GPL;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 3 dotati di filtro antiparticolato (FAP) al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei D.M. n.39/08 e n.42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologate a 4 o più posti;
- autoveicoli con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2 posti;
- autoveicoli condivisi (car sharing);
- autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada;
- motocicli omologati Euro 2 ed Euro 3;
- veicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore, ai sensi dei D.M. n.39/08 e n.42/08 ed eventuali successive loro modifiche.

7 - Veicoli oggetto di deroga alle limitazioni della circolazione di cui ai precedenti punti 3-4-5:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza;
- 2) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno (handicap);
- 3) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o visite e trattamenti sanitari programmati in

grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione sanitaria o per ricoveri. L'attestazione o certificazione potrà essere prodotta anche successivamente, comunque entro la giornata;

- 4) veicoli al servizio di famigliari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante;
- 5) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 6) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 7) veicoli utilizzati da Magistrati, Ufficiali Giudiziari e Consulenti Giudiziari e da avvocati muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difesa d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale o più in generale a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
- 8) veicoli al servizio di personale scolastico che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, muniti di certificazione rilasciata dalla Scuola di appartenenza;
- 9) veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini, muniti di ricevuta di albergo o prenotazione. L'attestazione rilasciata da parte dell'albergo potrà essere prodotta anche successivamente, comunque entro la giornata;
- 10) veicoli diretti alla revisione e/o che si devono sottoporre alla prova obbligatoria dei gas di scarico (bollino blu) muniti di prenotazione;
- 11) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 12) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 13) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- 14) veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- 15) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini, prodotti di pasticceria e panificazione), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 16) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art.60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 17) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 18) veicoli per il pronto intervento, la manutenzione, di impianti pubblici e privati o di edifici, a servizio delle imprese e della residenza (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione), limitatamente ad interventi urgenti non prorogabili e di emergenza.

8 - di applicare le disposizioni che precedono ai punti 3, 4 e 5 anche agli autoveicoli di proprietà del Comune di Rimini;

9 - che il presente provvedimento entri in vigore dal 03 novembre 2009 con obbligo per chiunque di osservare quanto previsto nella presente Ordinanza;

10 - che venga apposta una adeguata e ben visibile segnaletica necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento;

11 - che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale.

12 – che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione.

RENDE NOTO CHE

- ◆ L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e s. m., che verrà applicata in conformità alla procedura (modalità di pagamento, ricorso ecc.) disciplinata dagli articoli 194 e ss del medesimo Codice della Strada;
- ◆ Non risponde della violazione alla presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.
- ◆ Chiunque - al fine di ottenere i contrassegni e/o i documenti atti a certificare/attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza - rilasci dichiarazioni mendaci, falsifichi o alteri o proceda a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usi contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- ◆ Chiunque usi in modo improprio i contrassegni e/o le certificazioni/attestazioni relativi alle deroghe alle limitazioni alla circolazione (es. veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori degli orari e/o dei tempi previsti dal documento ecc.) sarà assoggettato al ritiro del contrassegno/documento ed alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada;
- ◆ Per controllare la "classe ambientale" del proprio veicolo (Euro 0/Pre-Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione. Nel sito www.liberiamolaria.it (gestito dalla Regione Emilia Romagna) sono consultabili gli elenchi aggiornati delle Direttive Europee anti-inquinamento succedutesi nel tempo e delle sigle FAP;
- ◆ Che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso la Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente del Comune di Rimini/Ufficio Valutazioni e Tutela Ambientali (Via Euterpe n.12 - Tel.0541/704719) ove, con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia (giorni di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30);
- ◆ Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente del Comune di Rimini, attualmente nella persona dell'Ing. Massimo Totti;
- ◆ Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è ammesso Ricorso Amministrativo Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

- A) che **l'Ufficio Mobilità, della Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente del Comune di Rimini** provveda affinché sia apposta idonea segnaletica;
- B) che **l'Ufficio Stampa e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Rimini** provvedano a rendere reso noto a tutti i cittadini la presente Ordinanza:
- attraverso i mezzi di informazione (televisione, radio, stampa, internet ecc.) atti a garantire una massima e tempestiva divulgazione;

- attraverso l'organizzazione di un unico Ufficio/punto comunale di informazione, accessibile da tutte le tipologie di utenza, che garantisca risposte adeguate ed omogenee a tutti i quesiti che possano essere posti in materia;

C) che i **Messi Comunali del Comune di Rimini** provvedano:

c.1 - alla affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna;

c.2 - alla notifica della presente Ordinanza a:

- * Polizia Municipale di Rimini
- * Ufficio Stampa del Comune di Rimini
- * Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Rimini

D) che **l'Ufficio Valutazioni e Tutela Ambientali della Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente del Comune di Rimini** provveda all'invio della presente Ordinanza a:

- * Prefetto di Rimini
- * Questore di Rimini
- * Comandante provinciale Arma dei Carabinieri
- * Comandante Gruppo Guardia di Finanza di Rimini
- * Ambasciata d'Italia presso RSM
- * Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile
- * Regione Emilia Romagna
- * Provincia di Rimini
- * Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL della città di Rimini
- * A.R.P.A. Sezione Provinciale di Rimini
- * AM -Agenzia per la Mobilità della Provincia di Rimini (ex TRAM)

E) che **l'Ufficio Valutazioni e Tutela Ambientali della Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente** segua costantemente:

- i risultati delle rilevazioni dell'inquinamento atmosferico effettuate da A.R.P.A.- Sezione Provinciale di Rimini, anche al fine della valutazione del ricorrere dei presupposti - previsti nell'Accordo di Programma sulla qualità dell'aria per l'anno 2009/2010 - che potrebbero motivare una sospensione temporanea e/o definitiva degli effetti del presente provvedimento.

Rimini, lì 26.10.2009

Il Dirigente della Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente
Ing. Massimo Totti